Comune di



Cavallino - Treporti

(Città Metropolitana di Venezia)

ORDINANZA N. 4 DEL 29/06/2023

Oggetto:

Determinazione dei giorni e degli orari massimi di apertura delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing





LA SINDACO

Richiamato il D.L 31 gennaio 2007 n. 7, convertito con modificazioni in Legge 2 aprile 2007 n.40 recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita delle imprese";

Visto il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, i cui principi sono volti a garantire la pienezza di libertà di impresa secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale:

Posto che l'art. 50 comma 7 del D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali attribuisce al Sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

Preso atto che la Regione Veneto, all'art. 2 commi 5 e 6 della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009 "Disciplina dell'attività di acconciatore" prevede espressamente che:

- comma 5) Le imprese esercitanti l'attività di acconciatore possono rimanere aperte al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente e determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- Comma 6) L'attività di acconciatore osserva la chiusura domenicale e festiva, salvo le deroghe stabilite dai comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, senti te le organizzazioni di categoria a maggiormente rappresentative;

Considerato che il vigente regolamento comunale per la disciplina delle attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing di recente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.23 del 28.04.2023 ha recepito in toto il dispositivo dei citati commi 5 e 6 art. 2 della L.R. n. 28 del 23 ottobre 2009;

Richiamata la precedente ordinanza Sindacale n. 60 del 26.06.2008 disciplinante gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing;

Ritenuto indispensabile un adeguamento dell'ordinanza comunale alle disposizioni normative che hanno condotto alla liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, con particolare riferimento alle attività indicate in oggetto, posto che le limitazioni di orario delle attività produttive sono consentite solo laddove il legislatore speciale le preveda espressamente;

Ritenuto inoltre, stante la vocazione turistica del territorio, di confermare la possibilità per gli esercizi di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing di derogare alla chiusura domenicale e festiva durante la stagione estiva, intendendo per stagione estiva il periodo dal 15 aprile al 15 ottobre, oltreché nel periodo dal 20 dicembre al 02 gennaio (festività natalizie);

Copia inform



Precisato che l'apertura dell'attività in tali giorni resta in facoltà dell'esercente;

Dato atto che la proposta delle aperture domenicali e festive è stata condivisa con le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello locale, che hanno espresso parere favorevole con nota acquisita al prot.11298/2023;

Fatto salvo il rispetto dei limiti e del nome previste dal contratto nazionale e dai contratti collettivi di categoria in materia di lavoro subordinato;

Visti:

- la Legge 4 gennaio 1990 n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista;
- la Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge 2 aprile 2007 n. 40 "Misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche";
- la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e ss.mm. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge Regionale 13 ottobre 2009, n.28 "Disciplina dell'attività di acconciatore"

DISPONE

- 1. Gli esercizi di Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing possono restare aperti al pubblico dalle ore 7.00 alle ore 22.00 in tutti i giorni della settimana, tranne la domenica e le giornate festive;
- 2. All'interno di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere;
- 3. Gli esercizi possono derogare alla chiusura domenicale e festiva nei seguenti periodi:
 - dal 15 aprile al 15 ottobre (stagione estiva);
 - dal 20 dicembre al 02 gennaio (festività natalizie);
- 4. L'orario prescelto, eventualmente suddiviso in orario invernale (dal 16/10-14/04) ed estivo (dal 15/04 al 15/10) potrà essere differenziato per giorni della settimana o per periodi dell'anno, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal presente provvedimento, nonché dalla vigente normativa sul lavoro subordinato:
- 5. È sempre obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura, mentre non sussiste alcun obbligo per gli esercenti di dare comunicazione al Comune degli orari di apertura e chiusura al pubblico prescelti;
- 6. È consentita la prosecuzione dell'attività a porte chiuse unicamente allo scopo di concludere le prestazioni in corso;
- 7. In caso di attività congiunte (in esercizi commerciali, palestre, o altre infrastrutture di servizio e/o vendita) l'esercizio osserva l'orario stabilito per l'attività principale;





- 8. La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio "on line" consultabile sul sito istituzionale del Comune di Cavallino-Treporti.
- 9. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogata la precedente ordinanza sindacale n. 60 del 26.06.2008.

LA SINDACO Avv. ROBERTA NESTO

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005)



